

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 365

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

21/04/2024 - 04:05

Indice

1. DDL S. 365 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 365	4

1. DDL S. 365 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 365

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 365

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSOMANDO**, **PARRINI**, **BAZOLI**, **VERINI**, **MIRABELLI**, **GIORGIS**, **MELONI** e **VALENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2022

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Onorevoli Senatori. - Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze.

Nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale. Non appaiono quindi convincenti le argomentazioni a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo siano tra loro disomogenee.

In gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole.

Viceversa, sulla base della casistica degli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale. In tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) al comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;

2) al comma 1, la lettera *b*) è abrogata;

3) al comma 7, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.